

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 9/2021

**Il pensionamento anticipato
nella normativa vigente
al 1° gennaio 2021**

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Modalità di pensionamento anticipato nella normativa vigente al 1° gennaio 2021

Abbiamo predisposto uno specchietto riassuntivo con i riferimenti normativi sulle modalità di accesso al pensionamento anticipato per l'anno 2021.

Buona consultazione.

Principali modalità di pensionamento anticipato nella normativa vigente al 1° gennaio 2021

TIPOLOGIA	DESTINATARI e FONTE NORMATIVA
Quota 100	<p>Si prevede, in via sperimentale per il triennio 2019/2021, la possibilità di conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni (non soggetto all'adeguamento all'incremento della speranza di vita) e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni in favore dei lavoratori dipendenti o autonomi, pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali), nonché in favore degli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata.</p> <p>Il relativo trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti se lavoratori privati, sei mesi se dipendenti pubblici per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019. I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2021.</p> <p>La domanda può essere presentata anche in data successiva (cristallizzazione del diritto).</p> <p><i>Riferimenti normativi: Art. 14 D.L. 4/2019</i></p>
APE sociale	<p>Indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti con almeno 63 anni di età, con un'anzianità contributiva minima compresa tra 30 e 36 mesi, che si trovino, alternativamente, in una delle condizioni normativamente previste (requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021) *.</p> <p><i>Riferimenti normativi: Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016; Art. 53 D.L. 50/2017; DPCM 88/2017; Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017; Art. 18 D.L. 4/2019; Art. 1, c. 473, L. 160/2019 Art. 1, c. 339, L. 178/2020.</i></p>
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	<p>Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, con almeno 20 anni di anzianità contributiva, è riconosciuta la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio, riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS. La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.</p> <p><i>Riferimenti normativi: Art. 11, c. 4, D.lgs. 252/2005 (come modificato da L. 205/2017); Art. 1, c. 188, L. 232/2016 (per il 2017); Art. 1, c. 168-169, L. 205/2017 (a regime dal 2018)</i></p>

<p>Pensione anticipata ordinaria</p>	<p>L'accesso al trattamento pensionistico è consentito con un'anzianità contributiva, attualmente, di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.</p> <p>Fino al 2026 si prevede che ai suddetti requisiti non si applichi l'adeguamento dovuto all'incremento della speranza di vita, ma il trattamento decorre trascorsi 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti medesimi. Per i trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018, la legge di bilancio 2017 ha escluso <u>a regime</u> la penalizzazione precedentemente prevista per i pensionamenti prima dei 62 anni di età.</p> <p><i>Riferimenti normativi Art. 24, c. 10. D.L. 201/2011; Art. 6, c. 2-quater, D.L. 216/2011; Art. 1, c. 113, L. 190/2014; Art. 1, c. 194, L. 232/2016; Art. 15 D.L. 4/2019.</i></p>
<p>Pensione anticipata contributiva</p>	<p>Ai lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, l'accesso al trattamento pensionistico è consentito a 64 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non viene quindi considerata la contribuzione figurativa), a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale; per il 2021 1.288,78 €.</p> <p><i>Riferimenti normativi: Art. 24, c. 11, D.L. 201/2011</i></p>
<p>Pensione anticipata disabili</p>	<p>I lavoratori del settore privato con un'invalità non inferiore all'80% (riconosciuta dall'INPS, non è sufficiente l'invalità civile), con almeno 20 anni di contributi (in alcuni particolari casi, 15 anni) ed in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995, possono accedere al pensionamento all'età di 56 anni per le donne e di 61 per gli uomini. A tale trattamento si applica la decorrenza (cd. finestra) pari a 12 mesi per l'accesso al trattamento pensionistico.</p> <p><i>Riferimenti normativi: Art. 1, c. 8, D.lgs. 503/1992 Circ. INPS 65/1995</i></p>
<p>Pensione anticipata non vedenti</p>	<p>I lavoratori non vedenti dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'iscrizione all'AGO, o coloro che sono divenuti tali dopo l'inizio del rapporto assicurativo ma che possono far valere almeno 10 anni di contribuzione, possono accedere al trattamento pensionistico, con almeno 10 anni di contribuzione, all'età di 56 anni gli uomini e 51 le donne, se dipendenti privati, e a 61 gli uomini e 56 le donne, se autonomi.</p> <p>I lavoratori non vedenti che non si trovino in alcuna delle condizioni precedenti possono accedere al trattamento pensionistico con almeno 15 anni di contributi e un'età pari a 61 per gli uomini e 56 per le donne, se dipendenti privati, e a 66 per gli uomini e 61 per le donne se autonomi. In tutti i casi si applicano le decorrenze per l'accesso alla pensione pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e a 18 per quelli autonomi.</p> <p><i>Riferimenti normativi: Art. 1, c. 6, D.lgs. 503/1992 Circ. INPS 65/1995</i></p>

<p>Opzione contributiva (legge Dini)</p>	<p>I lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni possono optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo.</p> <p>In conseguenza dell'opzione contributiva, alle lavoratrici viene riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione legato all'età posseduta al momento del pensionamento, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni in caso di tre o più figli.</p> <p><i>Riferimenti normativi: Art. 1, c. 12, 23 e 40 lett. c), L. 335/1995 Art. 2, c. 1, D.L. 335/2001</i></p>
<p>Opzione donna</p>	<p>Misura sperimentale che prevede la possibilità - per le lavoratrici dipendenti che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2020 (termine così prorogato dalla legge di bilancio 2021, in luogo del 31 dicembre 2015 inizialmente previsto), 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 per quelle autonome - di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. Per espressa previsione del D.L. 4/2019, il requisito anagrafico non è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita.</p> <p>A tale trattamento si applicano le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome.</p> <p><i>Riferimenti normativi: Art. 1, c. 9, L. 234/2004; Art. 1, c. 281, L. 208/2015; Art. 1, c. 222-223, L. 232/2016; Art. 16 D.L. 4/2019; Art. 1, c. 476, L. 160/2019; Art. 1, c. 336, L. 178/2020</i></p>
<p>Lavori usuranti</p>	<p>I lavoratori addetti ai cosiddetti lavori usuranti), con almeno 35 anni di anzianità contributiva possono accedere (a determinate condizioni) al pensionamento attraverso il sistema delle "quote" ("quota 97", quale somma tra età anagrafica e contributiva; dal 2013, tale requisito è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita, che però rimane sospeso fino al 2026). I suddetti requisiti quindi per il 2019 e fino al 2026 sono quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva In seguito a quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, non vengono più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre) e si è anticipato al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti richiesti (si richiede, infatti, che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva).</p> <p><i>Riferimenti normativi: Art. 1, D.lgs. 67/2011; Art.24, c. 13 e 17, D.L. 201/2011; Tabella B, Allegato 1, L. 247/2007; Art. 1, c. 206, L. 232/2016.</i></p>

<p>Lavori gravosi</p>	<p>I lavoratori impegnati in attività gravose (di cui all'Allegato B della L. 205/2017) possono accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia con un'età pari a 66 anni e 7 mesi). Nel 2019 non scatterà l'aumento legato all'incremento della speranza di vita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni (nei 10 anni precedenti il pensionamento) le professioni di cui al suddetto allegato B e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; - per i lavoratori addetti a lavori usuranti a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di un'anzianità contributiva pari a 30 anni <p><i>Riferimenti normativi: Allegato C L. 232/2016; Allegato B L. 205/2017; Art. 1, c. 147 – 148, L. 205/2017.</i></p>
<p>Lavoratori su turni notturni</p>	<p>Nell'ambito dei requisiti per il trattamento pensionistico per i dipendenti che svolgano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 ed impiegati - sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016 - in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore, che ai fini del conseguimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impegnati in lavori usuranti (di cui al D.lgs. 67/2011), i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.</p> <p><i>Riferimenti normativi: Art. 1, c. 170, L. 205/2017</i></p>
<p>Lavoratori precoci</p>	<p>A decorrere dal 1° maggio 2017, in favore di alcune categorie di soggetti, è prevista una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne) utile ai fini del pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (tale requisito è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale).</p> <p>Fino al 2026 si prevede che ai suddetti requisiti non si applichi l'adeguamento dovuto all'incremento della speranza di vita, ma il trattamento decorre trascorsi 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti medesimi. I beneficiari sono costituiti dai soggetti (cd. lavoratori precoci) che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, si trovino in specifiche condizioni ** e siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996.</p> <p><i>Riferimenti normativi: Art. 1, c. 12-13, L. 335/1995; Art. 24, c. 10 e 12, D.L. 201/2011; Art. 1, c. 199-205, L. 232/2016; Art. 53 D.L. 50/2017; DPCM 87/2017; Art. 1, c. 162-164 e 166, L. 205/2017; Art. 17, D.L. 4/2019.</i></p>

<p>Lavoratori esposti all'amianto</p>	<p>Per i lavoratori esposti all'amianto si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che i periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5%; - nel caso di contrazione di malattia professionale, che il periodo di esposizione all'amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5%; - che l'intero periodo di esposizione all'amianto, purché di durata superiore a 10 anni, ai soli fini della determinazione dell'importo (e non della maturazione del diritto di accesso) delle prestazioni pensionistiche, sia moltiplicato per il coefficiente di 1,25%. <p>Inoltre, con almeno 30 anni di contribuzione, è riconosciuta, a determinate condizioni, una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne. La disposizione è stata prorogata fino al 2020 a favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta</p> <p><i>Riferimenti normativi: Art. 13, c. 2, 6, 7 e 8, L. 257/1992; Art. 47, c. 1, D.L. 269/2003; Art. 1, c. 115-117, L. 190/2014; Art. 10, c. 12-viciesbis, D.L. 192/2014; Art. 1, c. 274-279, L. 208/2015; Art. 13-ter D.L. 91/2017.</i></p>
<p>Fondi di solidarietà</p>	<p>Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa i fondi di solidarietà bilaterali possono prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.</p> <p>Si prevede, inoltre, la possibilità per i Fondi di solidarietà bilaterale di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione quota 100 entro il 31 dicembre 2021.</p> <p><i>Riferimenti normativi: Art. 26, c. 9, lett. b), D.lgs. 148/2015; Art. 12, c. 1, D.L. 59/2016; Art. 22 D.L. 4/2019.</i></p>
<p>ISOPensione</p>	<p>Nei casi di eccedenza di personale (con accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (limite elevato a 7 per il triennio 2018-2023), una prestazione (a carico del datore di lavoro) di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.</p> <p><i>Riferimenti normativi: Art. 4, c. 1, L. 92/2012; Art. 1, c. 160, L. 205/2017; Art. 1, c. 345, L. 178/2020.</i></p>

Contratto di espansione

In via sperimentale, per il periodo 2019-2021, ai lavoratori dipendenti da imprese con più di 1.000 addetti – numero ridotto a 500 per il 2021, ovvero a 250, sempre per il 2021, nel caso in cui il contratto di espansione preveda anche il riconoscimento di un'indennità di accompagnamento alla quiescenza per i lavoratori più vicini al conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico - che hanno stipulato un contratto di espansione volto a garantire nuove assunzioni, è riconosciuta la possibilità di accedere al pensionamento (anticipato o di vecchiaia) 5 anni prima del raggiungimento dei requisiti richiesti. I suddetti lavoratori devono essere, infatti, a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto a tali forme di pensione. I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2020.

A fronte della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro riconosce, per tutto il periodo intercorrente fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpl, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'Inps. Peraltro, qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Art. 26-quater D.L. 34/2019 Art. 1, c. 349, L. 178/2020

**) Soggetti in stato di disoccupazione e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e 30 anni di contributi; o che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e 30 anni di contributi; o che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e 30 anni di contributi; o lavoratori dipendenti che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e 36 anni di contributi.*

*Per quanto attiene i requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, è stata prevista una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. **APE sociale donna**).*

Per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è stato assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente.

****) Ossia:*

- *stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;*
- *svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;*
- *riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;*
- *svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate negli allegati alle leggi di bilancio, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (più specificamente, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10);*
- *soddisfamento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste dalla normativa vigente.*

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"